




Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Programmazione, Regolamentazione e
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici
Il Direttore di Direzione



Ai Direttori dei Municipi
Ai Direttori delle Direzioni Socio Educative dei Municipi Capitolini
Alle POSES ed ai Funzionari educativi e scolastici dei Municipi
Ai Legali Rappresentanti delle strutture educative in convenzione,
concessione e progetto di finanza
e, p.c.: all'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale
ai Presidenti dei Municipi
all'URP del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

Oggetto: Certificazione medica per assenza scolastica superiore a cinque giorni – L.R. Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 - Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale.

Si informa che sul B.U. R. Lazio P. I-II 23/10/2018, n. 86 è stata pubblicata la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", (DLR n. 55 del 25 settembre 2018) che introduce, tra l'altro, al Capo V, norme per la "Semplificazione in materia di tutela della salute e politiche sociali".

In particolare l'Art. 68 della citata Legge Regionale, recante "Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico", stabilisce che:

1. *"Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:*
 - a) *i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;*
 - b) *i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.*
2. *Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni".*

Pertanto, a seguito dell'approvazione di tale testo normativo, anche nelle strutture educative e scolastiche di Roma Capitale, **non sarà più necessario che le famiglie presentino il certificato medico in caso di assenza dei propri figli per malattia superiore a 5 giorni.**

ROMA



Tuttavia, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa, occorre verificare che non si rientri in una delle ipotesi di deroga prevista dal citato c. 1 dell'art. 68, in caso di assenze superiori a 5 giorni consecutivi.

Pertanto, le famiglie dovranno presentare a mano, ovvero inviare tramite fax, email o PEC, alla struttura educativa o scolastica frequentata dai propri figli una comunicazione scritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, recante la motivazione e l'indicazione della durata presunta della relativa assenza.

In relazione ai rapporti contrattuali tra Roma Capitale ed i soggetti gestori delle strutture educative - in convenzione, in concessione e in project financing - si evidenzia che codesti soggetti sono tenuti all'applicazione della suddetta procedura e che ai fini contrattuali contabili le comunicazioni delle assenze da parte delle famiglie dovranno essere allegate alle relative fatture.

Si invitano pertanto le SS.LL. alla divulgazione di quanto sopra rappresentato presso le famiglie dei piccoli utenti della fascia di età 0/6 anni, al fine di agevolare la messa a regime delle suddette procedure.

Resta ferma la decadenza dal posto in caso di assenza superiore a dieci giorni consecutivi qualora non giustificata per iscritto.

Patrizia Piomboni